



SENT. 288/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. 59667 del registro di segreteria proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS c.f.: OMISSIS, rappresentato e

difeso dall'avv. Claudio Gardelli, con elezione di indirizzo digitale agli

indirizzi pec: claudio.gardelli@firenze.pecavvocati.it o

renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec

avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) Antonella Patteri (pec

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

	2	SENT. 288/2024
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	Giuseppina Giannico (pec
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e	Lidia Carcavallo (pec
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),	elettivamente domiciliato in
	Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto	
	Avverso	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna	
	n.55/2021, depositata in data 23 febbraio 2021.	
	Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.	
	Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024, con l'assistenza	
	della dott.ssa Alessandra Carcani ed omessa, con il consenso delle parti, la	
	relazione del magistrato relatore Acanfora, l'avv. Valentina Minelli, delegata	
	dall'avv. Claudio Gardelli, per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico per	
	l'INPS.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale emiliana, in	
	composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dall'appellante, ex	
	militare dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 16 marzo 2020 con	
	un'anzianità di servizio di anni 12, mesi 9 e giorni 7 maturata alla data del 31	
	dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni, pertanto destinatario del	
	sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12,	
	della l. 8 agosto 1995, n.335.	
	Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto	
	alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con	

l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall'art. 54 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n.1092.

Il giudice di primo grado, nell'aderire ai principi fissati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM, ha ritenuto che gli stessi, come si evince dal chiaro tenore letterale della pronuncia, non fossero estensibili anche ai militari che, alla data del 31 dicembre 1995, avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni. Ha per completezza, osservato che l'orientamento espresso dalle Sezioni riunite non determina un vuoto normativo, *“poiché l'aliquota applicabile ai militari nel caso di raggiungimento di anzianità inferiori ai quindici anni è prevista dall'art.54, comma 9, d.P.R. n.1092/1973”*; né ha ritenuto violato il principio della parità di trattamento *“in quanto è diverso il presupposto fattuale: la diversa anzianità di servizio costituisce, infatti, un legittimo criterio di discriminare, poiché l'applicazione della diversa aliquota è generalizzata per ciascuna categoria di militari”*.

Avverso la pronuncia emessa in primo grado ha proposto appello il sig. OMISSIS, con atto notificato in data 11 gennaio 2022 e depositato in data 25 gennaio 2022, deducendo il seguente motivo: **“Violazione dell'art.54 del D.P.R. n.1092 del 1973.**

L'appellante, a seguito di un approfondito *excursus*, ha richiamato precedenti di questa sezione di appello (Sez.II n.39 e n.41 del 2021) che hanno ritenuto applicabile, anche in favore dei militari cessati dal servizio con una anzianità complessiva di oltre 20 anni ed inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, l'aliquota annua del 2,44% all'anzianità maturata a detta data.

In conclusione, il sig. OMISSIS ha chiesto di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e per l'effetto di dichiarare sussistente il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione alla quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento dell'aliquota di rendimento del 2,445% per anno di servizio, con conseguente condanna dell'Inps al ricalcolo del trattamento ed al pagamento degli arretrati, maggiorati degli accessori di legge, il tutto con vittoria dei compensi professionali da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

L'INPS si è costituito in giudizio con una memoria depositata in data 27 settembre 2024 eccependo l'infondatezza del gravame; in particolare osserva che le Sezioni riunite, con la sentenza n.1/2021/QM, hanno confermato la correttezza dell'operato dell'Istituto, che ha sempre valorizzato la quota retributiva della pensione mista tenendo conto dell'effettivo numero degli anni di servizio prestato sino al 31 dicembre 1995. In ogni caso, l'Istituto previdenziale evidenzia che, alla luce della successiva sentenza n.12/2021/QM, il ricalcolo pensionistico potrà essere effettuato solo nei limiti dell'applicazione del coefficiente del 2,44% e non di quello del 2,445%.

In data 29 ottobre 2024 l'appellante ha depositato una memoria per l'odierna udienza di discussione in cui, nel precisare di avere conoscenza della nuova interpretazione dell'art.54 del d.P.R.n.1092/1973 intervenuta, in corso di causa, con la predetta pronuncia delle Sezioni riunite n.12/2021/QM, ha conclusivamente chiesto che il gravame venga accolto con l'applicazione del coefficiente del 2,44%, con vittoria di spese.

Nell'udienza pubblica odierna, l'avv. Minelli per l'appellante e l'avv. Giannico per l'INPS si sono integralmente riportate agli scritti, confermando

le conclusioni ivi rassegnate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame è fondato.

Il Collegio aderisce infatti all'orientamento nomofilattico formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021. Le Sezioni riunite, chiamate a valutare, fra l'altro, se *“il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”*, con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al*

31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno

utile determinato nel 2,44%”.La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il

succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia “applicabile al di

fuori del contesto di riferimento” e quindi per la determinazione della quota

retributiva, di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del

militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. Tale soluzione

ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di

“duplicazione della valorizzazione dei trattamenti” con riguardo al periodo di

servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e

quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si

desse corso all’univoca applicazione della percentuale di rivalutazione

prevista dal comma 1 dell’art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima

valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi

venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col

sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del

9 settembre 2021, anche ai militari, come l’odierno appellante, collocati in

quiescenza con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a

15 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Anche questo Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al

condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l’organo

nomofilattico, recepito dalla pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello

(ex multis, Sez. II app. nn.239 e 42 del 2024; nn. 331, 330, 324,323, 319,316,

313, 312, 165, 139,130, 98, 69, 48 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346

del 2022; Sez. I app.n.60/2024; n.42/2023; nn. 168, 170, 203, 207, 252 del

	7	SENT. 288/2024	
	2022; Sez. III app.n.244/2023;nn. 97 e 99 del 2022) di talchè accoglie		
	l'appello e per l'effetto riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla		
	riliquidazione della pensione in godimento sulla quota calcolata col sistema		
	retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo		
	determinato nel 2,44%. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e		
	per ciascuno di essi deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali		
	e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino		
	all'effettivo soddisfo.		
	Per ciò che concerne le spese, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato		
	luogo alla pronuncia nomofilattica intervenuta solo dopo la pubblicazione		
	della decisione di prime cure ne giustificano l'integrale compensazione, ai		
	sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , accoglie l'appello e, per		
	l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig.		
	OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione,		
	sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre		
	1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, oltre, dalla data di		
	maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior		
	somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo		
	soddisfo.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024.		
	IL PRESIDENTE		

	8	SENT. 288/2024	
		Dott.ssa Daniela Acanfora	
		f.to digitalmente	
		DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29 NOVEMBRE 2024	
		p. Il Dirigente	
		(dott. Massimo Biagi)	
		f.to digitalmente	
		Il Funzionario Preposto	
		Lucia Bianco	
		DECRETO	
		Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
		legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
		dispone	
		che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
		detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.	
		IL PRESIDENTE	
		Dott.ssa Daniela Acanfora	
		f.to digitalmente	
		Depositato in Segreteria il 29 NOVEMBRE 2024	
		p. Il Dirigente	
		(dott. Massimo Biagi)	
		f.to digitalmente	
		Il Funzionario Preposto	
		Lucia Bianco	

